



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12802 del 2018, proposto da

Valeria Travaglione, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;

***contro***

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Serena Francesca non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva***

(i) del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 156 del 06/08/2018, notificato a mezzo posta in data 16 agosto 2018, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la

Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Deficit statura (cm 158). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”; /ii) della scheda medica del 16 luglio 2018 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco; (iii) del verbale n. 2 del 17/07/2018 della Commissione medica presso il Ministero dell'Interno, non conosciuto, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità; e ove occorra

(iv) del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411; (v) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140; (vi) della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010; (vii) di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente ha partecipato al concorso, per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140.

La stessa ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idonea nella graduatoria finale, ma non vincitrice del concorso.

Con il comma 368 della Legge 232/2016 ( legge di bilancio del 2017) la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2018.

L'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione.

Pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici a mente dell'art. 4 del Capo III del Decreto 11 marzo 2008, n.78, in capo al ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo.

La predetta ricorrente è stata esclusa perché alta m.1,58, inferiore, cioè, all'altezza minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 cit., in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411.

Il Collegio, in più occasioni, ha rilevato, in analoghe vicende, che l'indicata normativa è stata superata dalla L. 12 gennaio 2015, n. 2 e dal DPR n. 207 del 17 dicembre 2015, disponendo il riesame degli accertamenti in questione proprio alla luce dei criteri posti da tale vigente normativa ed in ossequio al principio generale del tempus regit actum.

Ora, con la recente Sentenza n 364 del 19 gennaio 2018, il Consiglio di Stato, modificando un precedente consolidato orientamento, ha ritenuto, in una vicenda conforme alla presente ed afferente sempre il concorso del 2008 per l'immissione in ruolo di vigili del fuoco, che dovevano trovare applicazione, per la misurazione dell'altezza dei candidati, i precedenti criteri valutativi contenuti nel Decreto , 78/2008 e nel DPCM 22 luglio 1987, n. 411, perché tali accertamenti fisici si riferivano ad un bando pubblicato prima del 17 dicembre 2015.

Ritiene il Collegio che la questione ermeneutica relativa proprio al comma 4

dell'art. 1 della legge n. 2/15 cit. deve essere meglio approfondita.

Il legislatore, infatti, ha previsto che le procedure concorsuali, in essere prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri valutativi previsti dall'indicata normativa, utilizzassero i criteri di misurazione già presenti nell'Ordinamento.

In altri termini, i concorsi non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore delle norme regolamentari, erano soggetti alla previgente disciplina circa i limiti di altezza.

Nel caso di specie, in realtà, il concorso si è definito ed è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva.

Successivamente, la graduatoria è stata mantenuta vigente in forza di varie leggi finanziarie (legge di bilancio del 2017) e, quindi, la P.A., in applicazione dell'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, ha proceduto al successivo accertamento circa la persistenza dei requisiti fisici.

Conseguentemente, la fattispecie sub esame esula dalla sfera di applicazione del citato articolo 4, contenente la previsione transitoria contenuta nella L. 2/15 cit.

Si tratta, cioè, di un diverso ed ulteriore accertamento fisico del candidato, svolto dalla P.A. in applicazione di una normativa primaria, attributiva del relativo potere-dovere, assolutamente estraneo alla originaria previsione del bando, disciplinante la *lex specialis* di un concorso, oramai definito e concluso da oltre un decennio con la pubblicazione della graduatoria.

In tale evenienza, quindi, deve trovare applicazione la vigente disciplina normativa di settore, in coerenza, peraltro, con principi già espressi dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex plurimis: Cons. St., Sez. III, n. 1476/2016; Cons.Stato, Sez. III, sent, n. 5911/ 2014).

Né può ritenersi sussistente alcuna disparità di trattamento, solo se si considera che, nella specie, la necessità dell'ultima verifica discende dalla mera collocazione del ricorrente nella graduatoria fra gli idonei nonché dall'intervento dell'autorizzazione all'assunzione degli idonei, tanto che, in assenza delle suddette circostanze neanche prevedibili ex ante, nessun problema di immissione in servizio -e, quindi, di

seconda visita medica- si sarebbe posto.

Per tali ragioni, nel frattempo, deve sospendersi il provvedimento impugnato.

Rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato;

che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio;

conseguentemente il Collegio dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 marzo 2019.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione e, frattempo, nel frattempo sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 marzo 2019.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003,

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.